

speciali debbano essere rispettate; per esempio quelle in materia elettorale... (*Interruzioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Questo è fuori di discussione.

ALESSIO GIOVANNI. Non è niente affatto fuori di discussione. (*Interruzioni — Conversazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Propongo che l'articolo cominci con queste parole: « Fermo restando le eccezioni concesse da leggi speciali ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dopo questa modificazione, l'onorevole Giovanni Alessio insiste nel suo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. Non insisto!

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro?

ABIGNENTE, *presidente della Commissione generale del bilancio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 22 coll'aggiunta proposta dal Governo accettata dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 23.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima ».

(È approvato).

Art. 24.

« La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1911 e dalla stessa data decorreranno gli aumenti di stipendio nonchè le promozioni ai posti anteriormente vacanti e di nuova istituzione ».

Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Libertini Gesualdo. Ne ha facoltà.

LIBERTINI GESUALDO. Io mi sono iscritto a parlare unicamente per associarmi alla raccomandazione fatta dall'onorevole Giovanni Amici, cioè di voler considerare la posizione degli alunni che da anni servono coscienziosamente lo Stato, e che avrebbero, per ragioni di giustizia, diritto a un certo compenso, sotto qualunque forma il Governo creda di darlo loro.

PRESIDENTE. L'onorevole Frugoni ha presentato il seguente emendamento:

Art. 24.

« Sostituire:

« Dal 1° luglio 1911 decorreranno gli aumenti di stipendio portati dalla presente

legge nonchè le promozioni ai posti anteriormente vacanti e di nuova istituzione ».

Ha facoltà di svolgerlo.

FRUGONI. Io dirò solo poche parole per chiarire il mio concetto.

La legge contempla due ordini di provvedimenti: i miglioramenti al personale e relative promozioni; e per questi può fissarsi l'andata in vigore al 1° luglio 1911, qualunque sia la data in cui verrà pubblicata la legge.

Ma il progetto contiene anche altri provvedimenti d'indole finanziaria, i quali non possono essere attuati a quel giorno se non se ed in quanto a quel giorno sia già stata pubblicata la legge.

Ora, se il Senato non approvasse così sollecitamente la legge per modo che possa avere luogo la pubblicazione della medesima anteriormente al 1° luglio, si dovrebbe rimandare il progetto alla Camera per il cambiamento della data come sopra prefissa.

Quindi la mia proposta ha questo effetto. che dal 1° luglio decorrano aumenti e promozioni; per il resto valgano le disposizioni generali di legge che sono premesse al Codice civile, per cui andranno in attività nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione della legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole Frugoni, che rende chiaro il concetto che, anche ritardandosi l'approvazione definitiva della legge, i provvedimenti di carattere finanziario riguardanti il personale avranno la loro applicazione dal 1° luglio 1911.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 24 nel testo sostitutivo proposto dall'onorevole Frugoni e accettato dall'onorevole ministro di grazia e giustizia e del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Viene ora una lunga serie di articoli aggiuntivi.

I primi tre, di cui do lettura, sono proposti dall'onorevole Cimorelli.

Art.

« I funzionari non inferiori al grado di cancelliere di tribunale e parificati collocati a riposo acquistano il diritto all'iscri-